

MANOVRA 2023/ La definizione agevolata tributaria impatta sui ricorsi cumulativi

# Giudizi riuniti, un conto salato

## I limiti su scomputo delle somme riducono la convenienza

DI ROSA BIANCOLLE  
FRANCESCO SPURIO

**N**uova definizione agevolata delle controversie tributarie: il conto per i giudizi riuniti potrebbe essere più salato. I limiti allo scomputo delle somme versate in pendenza di giudizio complicano le valutazioni di convenienza per le controversie cumulative, ossia quelle relative a più atti. Infatti, da un passaggio della relazione tecnica sulla nuova pace fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023 risulta che l'istituto ricalca la disciplina di cui all'art 6 del DL 119/2018, su cui l'agenzia entrate ha già espresso posizioni restrittive in passato. Il principale riferimento è la circolare 6/e del 2019, dedicata alla pace fiscale del 2018, che quindi conterrebbe chiarimenti utili anche alla nuova definizione agevolata, targata legge di bilancio 2023 (art 1, commi 186-205). Il risultato sarebbe la possibilità di chiarire qualche passaggio critico, co-

me quello relativo al rapporto tra quanto versare e quali somme già versate è possibile scomputare in caso di controversie cumulative, oggetto di un unico ricorso da parte del contribuente o successivamente riunite dal giudice per garantirne una trattazione univoca. Come anticipato, se la posizione interpretativa già fornita dal fisco dovesse essere confermata, le valutazioni sulla convenienza della definizione per i ricorsi cumulativi potrebbero farsi critiche. Un esempio potrà chiarire il punto. Capita spesso che in sede di controllo fiscale i verificatori replichino la stessa contestazione per più annualità d'imposta, emettendo quindi 2 o più avvisi di accertamento "gemelli". Dato che i maggiori redditi accertati derivano tutti dal medesimo presupposto (replicato identico per vari anni), di norma l'agenzia applica il beneficio della continuazione (art 12 dlgs 472/1997) e irroga una sanzione unica, a fronte della stessa violazione commessa per più periodi d'imposta. In tal modo,

la sanzione è dovuta solo sul primo (o sui primi due) degli avvisi di accertamento emessi. A quel punto, se il contribuente non concorda con la ricostruzione del fisco, probabilmente presenterà un ricorso cumulativo, impugnando contestualmente tutti gli atti "gemelli" e versando 1/3 delle maggiori imposte dovute, a titolo di riscossione provvisoria (art 15 DPR 602/1973). Nel caso in cui il giudizio avesse esito sfavorevole per il ricorrente, a seguito della sentenza di primo grado sarebbero dovuti un ulteriore terzo delle maggiori imposte accertate e 2/3 delle sanzioni, irrogate solo su alcune annualità, in virtù della continuazione.

Con l'entrata in vigore della nuova definizione delle liti pendenti, questi soggetti si ritroverebbero ad aver già versato somme anche ingenti al fisco, che potrebbero essere sufficienti al fine di definire il giudizio presentando solamente la domanda di definizione, senza versare ulteriori ammontari. Infatti, la definizione agevolata

delle controversie tributarie prevede, al comma 196, che dagli importi dovuti vadano scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, con ciò intendendo quelli di cui alla riscossione provvisoria, ivi compresi sanzioni e interessi. Sul tema, è proprio la circolare 6/e del 2019 a precisare che sono scomputabili "tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, (...). Si ritiene che tra le somme scomputabili rientrino altresì gli interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate (...). Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.)" (cfr par 5.1). Ma il vantaggio di poter sottrarre questi pagamenti dal conto della definizione viene limitato in caso di giudizi cumulativi, a causa della definizione di "controversia autonoma". Infatti, secondo il comma 195 della legge di bilan-

cio 2023, in presenza di autonome controversie, occorre presentare una distinta domanda di definizione ed effettuare un separato versamento, intendendo per "controversia autonoma" quella relativa a ciascun atto impugnato. Da un lato, quindi, il giudizio è unico, perché nel nostro esempio il contribuente ha impugnato con un solo ricorso più avvisi di accertamento; dall'altro, però, le controversie autonome da definire sono tutte separate e i versamenti fatti in pendenza di giudizio potrebbero essere più elevati per le annualità con sanzione irrogata e più ridotti per le annualità in cui la sanzione non era dovuta in virtù della continuazione. Sarà possibile scomputare integralmente le somme versate a favore della definizione delle (plurime) controversie tributarie, posto che comunque il giudizio è unico? In merito, la circolare 6/e appare restrittiva, affermando che risulta "irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi".

—© Riproduzione riservata—

### FDI-M5S

## Superbonus Scintille su Eurostat

Il governo è al lavoro sul superbonus per lo sblocco della cessioni crediti. A confermarlo è Andrea de Bertoldi (FdI) replicando all'attacco del vicecapogruppo M5S alla camera, Agostino Santillo. Per de Bertoldi: «La maggioranza Meloni sta cercando in ogni modo di risolvere i problemi» e ha aggiunto «Ribadisco però che ci troviamo di fronte a problemi di coperture in quanto, EuroStat considera, a mio parere inadeguatamente, questi crediti come crediti pagabili, e quindi tali da gravare sul bilancio dello Stato e comportare le relative coperture. Assieme al viceministro Maurizio Leo stiamo cercando di trovare le soluzioni». Santillo nella nota ha scritto su Eurostat che: «A bloccare la cessione dei crediti sarebbe l'Eurostat - quando mai ne ha il potere?» sostenendo che «L'Europa non ha mai bloccato il Presidente Conte sul Superbonus»

—© Riproduzione riservata—

## Avvisi bonari in scadenza, sanatoria ok se rateizzati entro il 1° gennaio 2023

Corsa alla rateizzazione degli avvisi bonari in scadenza a fine anno per rientrare nella sanatoria concessa unicamente a quelli per i quali non sarà scaduto il termine di pagamento al 1° gennaio 2023. Come stabilito all'art. 1 co. 155 della legge di bilancio in fase di definitiva approvazione infatti, la definizione delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) è aperta anche agli atti oggetto di rateizzazione in corso (ai sensi dell'art. 3 bis del dlgs 462/1997) alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, fissata appunto per il prossimo 1° gennaio.

Di fatto tale pattuizione fa rientrare dalla finestra della sanatoria le comunicazioni di irregolarità escluse perché con scadenza precedente l'entrata in vigore della nuova normativa. Ai sensi dell'art. 1 co. 153 della legge in commento infatti rientrano nel perimetro applicativo della definizione le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 richieste con le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600/73 e art. 54 bis del dpr n. 633/72 per le quali il termine di pagamento non risulta ancora scaduto al 1° gennaio 2023. La scontistica prevista dall'istituto prevede la possibilità di poter corrispondere il dovuto con interessi e sanzioni ridotti nella misura del 3% invece del 10%. Il termine di pagamento degli avvisi bonari è stabilito dall'articolo 2 co. 2 del dlgs 462/1997 secondo cui le somme richieste dal fisco vanno corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione pena l'iscrizione a ruolo del dovuto con applicazione delle sanzioni piene pari al 30% del versamento omes-

so. Dunque i contribuenti che attualmente si trovano tra le mani avvisi bonari la cui data termine per il saldo scade entro il prossimo 31 dicembre sarebbero esclusi dalla sanatoria salvo accedere alla dilazione prevista dall'articolo 3 bis del dlgs 462/1997 e poi ricorrere alla citata alla definizione delle comunicazioni in corso di dilazione. Come indicato all'art. 1 co. 155 della legge di bilancio e nella relazione illustrativa allegata infatti anche per i pagamenti rateali regolarmente in corso è previsto che restino integri imposte e contributi dovuti compresi anche gli interessi di dilazione ma che le sanzioni vengano scontate e ricalcolate nella misura del 3% invece che del 10%. Inoltre per effetto di quanto stabilito all'art. 1 co. 159 la durata della dilazione è estesa fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo per quei piani che secondo le previgenti disposizioni era fissata una rateizzazione con un massimo di otto rate. I piani ridotti ad otto rate sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis co. 1 del dlgs 462/1997 per le comunicazioni di irregolarità di importo massimo di 5 mila euro.

Ora con le modifiche previste dalla legge di bilancio le dilazioni ridotte non saranno più applicabili ma la disciplina delle dilazioni verrà uniformata con piani sempre fino ad un massimo di 20 rate indipendentemente dall'ammontare richiesto dal fisco (vedi ItaliaOggi del 15/12/2022). Il pagamento rateale rideterminato dalla sanatoria continua le modalità e i termini stabiliti e in caso di mancato versamento alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti.

Giuliano Mandolesi

—© Riproduzione riservata—

### AUTOSTRADE

## Pedaggi verso l'aumento

I ministeri competenti stanno valutando le richieste di rimodulazione del sistema tariffario da parte delle concessionarie autostradali. È quanto fa sapere l'Aiscat, (associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), in una nota diffusa ieri.

Si va, dunque, verso un aumento dell'importo da corrispondere al passaggio del casello, dossier attualmente al vaglio dei ministeri competenti, che «stanno analizzando tutte le componenti di un sistema di pedaggi assai complesso, comprese le valutazioni macroeconomiche sull'impatto degli eventuali aumenti concessi». È dal 2018 che il sistema tariffario in calce è bloccato, non avendo da quell'anno più subito alcun incremento, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, precisa l'Aiscat.

—© Riproduzione riservata—